

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. RECANTE: «APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ECONOMIA LOCALE” ».



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio SUAP

**Regolamento per l'erogazione di contributi
a favore dell'economia locale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	Pag.3
Articolo 2 – Finalità	Pag. 3
Articolo 3 – Agevolazioni	Pag. 3
Articolo 4 – Soggetti beneficiari	Pag. 4
Articolo 5 – Requisiti di concessione	Pag. 4
Articolo 6 – Contributi per il sostegno del tessuto economico	Pag. 5
Articolo 7 – Contributi per interventi straordinari	Pag. 5
Articolo 8 – Procedure	Pag. 5
Articolo 9 – Istruttoria delle istanze e provvedimento di concessione ed esclusione	Pag. 6
Articolo 10 – Erogazione del contributo	Pag. 6
Articolo 11 – Controlli	Pag. 6
Articolo 12 – Informazioni sull’Avviso pubblico e accesso agli atti	Pag. 7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati a favore dei soggetti di cui al comma successivo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I soggetti beneficiari di tali interventi sono le microimprese come classificate ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in possesso dei requisiti riportati all'art. 5 seguente.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi la cui erogazione è compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o da altre specifiche disposizioni, con particolare riferimento a linee guida o bandi progettuali statali, regionali ed europei.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune di Palermo, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a) politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione;
 - b) attività di sostegno per danni da estorsione, da usura nonché da reati di tipo mafioso;
 - c) attività di promozione e sostegno del tessuto economico, anche a seguito del disagio generato dalla prossimità a cantieri di pubblica utilità connessi alla realizzazione di opere pubbliche ovvero a seguito di eventi straordinari ed eccezionali verificatisi anche nel territorio comunale, che abbiano causato danni a cose, al patrimonio e all'avviamento commerciale delle imprese;
 - d) attività volte al miglioramento ed all'innovazione delle aziende, anche sul piano dell'adozione di opportune misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o di accorgimenti per il rispetto dell'ambiente.
2. Per le finalità citate alle superiori lettera a) e lettera b), la disciplina è contemplata rispettivamente nel *"Regolamento in materia di interventi di inclusione sociale"*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17 aprile 2020, e nel *"Regolamento per l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle vittime di richieste estorsive da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 dell'11 aprile 2007.

Articolo 3 - Agevolazioni

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, come di seguito specificato, nei limiti delle risorse appostate in bilancio, con esclusivo riferimento alle finalità indicate nel precedente art. 2, co. 1, lettere c) e d).

2. Il contributo riconosciuto è rapportato, di regola, alla dotazione finanziaria di cui al comma 1 ed in ragione del numero di istanze utilmente presentate e ammesse a contributo in base al bando di concessione, secondo la formula:

$$C = DF / NR$$

Dove "C" è il valore del contributo individuale da determinare; "DF" è la dotazione finanziaria; "NR" è il numero delle richieste ammesse a contributo .

3. Nell'ambito del bando può essere predeterminato il numero massimo degli ammessi al contributo. In tal caso, il medesimo avviso pubblico dovrà prevedere i criteri di selezione, incluso quello cronologico di presentazione delle istanze di partecipazione.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento le microimprese, come richiamate al superiore art. 1, co. 2, con qualsiasi forma giuridica rivestita, regolarmente abilitate e autorizzate all'esercizio ai sensi della vigente normativa ed operanti nei settori di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e del settore terziario.
2. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

Articolo 5 - Requisiti di concessione

1. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti come attivi nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio alla data di pubblicazione del bando per l'assegnazione del contributo;
 - b) avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Palermo alla medesima data della superiore lettera a);
 - c) avere un codice ATECO della sede operativa di Palermo rientrante nell'elencazione che sarà dettagliata nel bando, afferente comunque alle categorie di cui al precedente art. 4, co. 1;
 - d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e né soggetti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - e) essere in regola con la normativa antimafia, in virtù dell'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), riguardante tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del medesimo decreto;
 - f) non essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii. (solo per le società);

- g) non aver subito condanna con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), nei confronti dei soggetti ivi previsti. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la concessione del contributo, in caso di condanna non definitiva per i reati di cui al primo comma, fino alla definitività della sentenza stessa;
 - h) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione del bando. Le imprese che risultavano già in difficoltà alla medesima data possono accedere al contributo purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
 - i) essere in regola con la propria posizione contributiva e previdenziale come risultante dalla certificazione DURC, se soggetto all'obbligo di iscrizione nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
 - j) non avere debiti definitivamente accertati di qualunque natura ed importo con l'Amministrazione comunale.
2. I requisiti richiesti devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dal diritto al contributo e la revoca dello stesso.

Articolo 6 - Contributi per il sostegno del tessuto economico

1. Al fine precipuo dello sviluppo del tessuto produttivo cittadino, possono essere emanati bandi che prevedano quale requisito specifico ulteriore quello di avere dato avvio, nell'ambito del Comune ed in un recente arco temporale specificamente prefissato, ad una nuova attività o all'ampliamento di una esistente, utile a riqualificare un'area cittadina e/o restituirla alla tradizione storica locale.
2. Analogamente, per incentivare l'adozione di misure di miglioramento della competitività delle imprese cittadine, anche sotto l'aspetto dell' adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, risparmio energetico, contenimento del rumore, abbattimento delle barriere architettoniche, riduzione dei consumi ed in generale miglioramento dell'impatto ambientale, possono adottarsi bandi per la concessione di contributi finalizzati ad aziende che dimostrino, in aggiunta ai requisiti minimi di cui al precedente articolo, di aver investito in tali campi.
3. Per le finalità esposte nel presente articolo, i bandi devono prevedere apposite modalità di attestazione da parte dei richiedenti delle iniziative intraprese e/o delle spese sostenute al riguardo.

Articolo 7 - Contributi per interventi straordinari

1. Il Comune può disporre la concessione di contributi in favore di soggetti che siano stati colpiti dagli effetti di calamità o di altri eventi eccezionali, in esito ai quali si siano verificate la perdita di vite umane o gravi infermità o danni patrimoniali, e/o che abbiano creato nella comunità particolare commozione e partecipazione.

2. Analogamente, possono concedersi contributi, con finalità di ristoro, a beneficio di quei soggetti che abbiano subito rilevanti disagi a causa della prossimità a cantieri di pubblica utilità connessi alla realizzazione di opere pubbliche.
3. La concessione dei contributi è effettuata previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che individui finalità, modalità ed entità del contributo da concedere.

Articolo 8 - Procedure

1. In subordine alla disponibilità di risorse finanziarie appostate in bilancio, l'Amministrazione comunale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, emana un bando pubblico.
2. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento, devono presentare al Comune, entro i termini previsti nel bando, apposita istanza di erogazione del contributo, vincolata alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Al fine di assicurare massima trasparenza, celerità e snellimento delle procedure, le istanze devono pervenire esclusivamente tramite apposita piattaforma digitale, nel rispetto della normativa prevista nel Codice dell'Amministrazione Digitale e secondo quanto indicato nel bando.
4. Ogni eventuale modifica o variazione dei dati e/o dei requisiti comunicati, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza indicata nel bando e fino all'erogazione del contributo, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio competente del Comune di Palermo per le eventuali verifiche e valutazioni, pena la decadenza dal diritto al contributo e la revoca dello stesso.
5. I requisiti di cui all'art. 5 sono attestati esclusivamente tramite dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora vengano riscontrate irregolarità, anche successivamente all'erogazione del contributo, si procede alla revoca del medesimo, ferma restando la responsabilità penale da ciò derivante.
6. Ciascuna impresa può presentare esclusivamente una sola richiesta di contributo per codice fiscale, a prescindere dal numero di unità produttive attive sul territorio.

Articolo 9 - Istruttoria delle istanze e provvedimento di concessione ed esclusione

1. Il Comune, dopo aver verificato la regolarità e la completezza dell'istanza ed a conclusione dell'istruttoria, adotta appositi provvedimenti contenenti gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 (*"Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"*) della legge regionale del 21 maggio 2019 n. 7 e ss.mm.ii..
2. Il Comune, anche sulla scorta delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi della normativa citata al punto superiore, adotta i provvedimenti definitivi di concessione e di esclusione del contributo.
3. La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale costituisce formale notifica ai richiedenti dell'esito, positivo o negativo, e dell'ammontare definitivo del contributo concesso.

Articolo 10 – Erogazione del contributo

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il Comune, eseguita la verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC, si riserva di effettuare i controlli come previsti al successivo articolo 11 e procede all'adozione dei provvedimenti di liquidazione ed all'erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN intestato all'impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione dell'istanza, essendo espressamente escluse forme di pagamento diverse (ad es. carte di credito o carte prepagate).
2. L'Amministrazione comunale procede, nei casi previsti dalla normativa in materia, ad erogare il contributo direttamente agli Enti preposti qualora dall'esito delle verifiche tramite DURC emergano situazioni di irregolarità. L'intervento sostitutivo è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 31, co. 3 e 8bis, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013.

Articolo 11 – Controlli

1. Il Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 71, DPR 445/2000, procede allo svolgimento di idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e comunque in ogni caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; tali controlli possono avere luogo anche successivamente all'erogazione del contributo.
2. Nel caso di esito negativo, il Comune procede, previa comunicazione, alla revoca e all'eventuale recupero del contributo.
3. In caso di dichiarazioni non conformi o non veritiere rispetto a quanto rilevato nei controlli, l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
4. Le somme indebitamente percepite dall'impresa devono essere restituite maggiorate di un importo pari all'interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

Articolo 12 – Informazioni sull'Avviso pubblico e accesso agli atti

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, il Comune di Palermo provvede alla relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo D.lgs. 33/2013.
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge Regionale n. 7/2019 e s. m. i., del D.P.R. n. 184/2006 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..